Comune di SALO'

(provincia di Brescia)

Lungolago Zanardelli, 55, 25087, Salò (BS)

PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA,

PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E IMMOBILI VARI PER LA DURATA DI 24 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 + 12 MESI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

PARTE NORMATIVA 4
TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO 4
Definizioni e Generalità 4
Art. 1 – Oggetto dell'Appalto 4
Art. 2 – Durata dell'Appalto, Importo Opzioni e Rinnovi 5
Art. 3 – Criterio di Aggiudicazione 5
Art. 4 – Revisione Prezzi 5
Art. 5 – Esecuzione del Servizio 5
Art. 6 – Interruzione dei Servizi 6
Art. 7 - Oneri a carico della Stazione Appaltante 6
Art. 8 – Raccolta Rifiuti 6
TITOLO II - PERSONALE, PREVENZIONE, SICUREZZA 6
Art. 9 – Referente dell'Appaltatore 6
Art. 10 – Personale 7
Art. 11 – Obblighi derivanti dai Rapporti di Lavoro 9
Art. 12 – Obblighi e Divieti del Personale 10
Art. 13 – Formazione del Personale 11
Art. 14 – Rispetto D.Lgs. 81/2008 - Sicurezza 11
TITOLO III - NORME GENERALI DI CONTRATTO 13
Art. 15 – Responsabilità ed Assicurazione 13
Art. 16 – Danni a cose della Stazione Appaltante 14
Art. 17 – Cauzione Definitiva 14
Art. 18 – Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore 15
Art. 19 – Subappalto e Cessione del Contratto 15
Art. 20 – Fallimento dell'Appaltatore o morte del Titolare 15
TITOLO IV - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 16
Art. 21 – Risoluzione del Contratto 16
Art. 22 – Recesso 17
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI 17
Art. 23 – Rifusione Danni e Spese 17
Art. 24 – Esecuzione in Danno 18
Art. 25 – Variazione nella Ragione Sociale 18
Art. 26 – Cause di forza maggiore 18
Art. 27 – Disdetta del Contratto da parte dell'Appaltatore 18
Art. 28 – Esenzione della Responsabilità Solidale 18
Art. 29 – Riservatezza 18

Art. 30 – Rinvio a Norme di Diritto vigenti e varie _____ 19

PARTE NORMATIVA
TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
Definizioni e Generalità

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto viene redatto sotto l'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

Per "Appaltatore" si intende l' O. Economico che concorre e che successivamente risulterà aggiudicatario in esito della gara.

Per "Stazione Appaltante" si intende l'Amministrazione che affida all' Operatore Economico il servizio oggetto del presente appalto.

Art. 1 – Oggetto dell'Appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione (di seguito indicato più genericamente come "servizio di pulizia") giornaliera e periodica delle superfici piane e verticali relative agli immobili, impianti ed alle attrezzature, apparecchiature ed arredi in uso alla Stazione Appaltante, **le modalità di intervento e le frequenze indicate nella Parte Tecnica.**
Il servizio di pulizia, da eseguire con materiali, attrezzature e personale dell'appaltatore, comprende la fornitura del materiale di consumo presso i servizi igienici, dei sacchi per la spazzatura ed il conferimento degli stessi secondo le modalità di raccolta vigenti.

STAZIONE APPALTANTE	DESCRIZIONE SERVIZIO	CIG	SUPERFICIE COMPLESSIVA CAPLESTABILE *circa mq.*
COMUNE DI SALO'	**Servizio di pulizia immobili comunali**		**4867**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P *(principale)* S *(secondaria)*	Importo comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso
1	*Servizio di pulizie per il comune di SALO'*	90900000-6 Servizi di pulizia e disinfestazione	P	*€ 105.430,53*
			Importo totale a base di gara annuale	**€ 105.430,53**

Le superfici evidenziate nella tabella di cui sopra, calcolate al netto delle pareti, sono da considerarsi indicative di massima degli immobili in cui andrà svolto il servizio. Si specifica che dati riferiti alle metrature non sono oggetto di verifica, a meno che l'approssimazione del calcolo non presenti scostamenti superiori al 5%.

La valutazione effettiva dei servizi da eseguire dovrà essere fatta dai concorrenti in relazione agli elementi acquisiti con apposito sopralluogo. Conseguentemente nessuna contestazione potrà essere eccepita dai concorrenti in ordine all'estensione indicata in metri quadri dei vari uffici e servizi oggetto del presente appalto.

Art. 2 – Durata dell'Appalto, Importo Opzioni e Rinnovi

L'appalto avrà durata di 24 MESI con decorrenza dalla stipula del contratto o dall'effettiva consegna del servizio e potrà essere rinnovato alla scadenza di ulteriori 12 + 12 MESI qualora richiesto dalla Stazione appaltante 6 (sei) mesi prima della data di scadenza del Contratto a mezzo PEC, con esclusione di qualsiasi opzione tacita o comportamento concludente.
L'inizio del servizio potrà avvenire anche in pendenza di stipula di contratto con verbale di consegna del servizio redatto sotto riserva di legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 32 del Decreto Legislativo 50/2016.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, previa comunicazione scritta a mezzo PEC, di richiedere all'Appaltatore una proroga del contratto in corso, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e comunque non superiore a mesi sei.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. L'appaltatore è obbligato ad accettare la proroga.

La scadenza opererà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett b), la modifica contrattuale senza necessità di una nuova procedura per il 10% del valore iniziale del contratto.

Art. 3 – Criterio di Aggiudicazione

L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 4 – Revisione Prezzi

Per il primo anno del contratto, l'importo offerto sarà fisso ed invariabile. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene concordata tra le parti su richiesta scritta e adeguatamente documentata dalla parte interessata, a seguito di apposita istruttoria. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono gli aumenti per cui l'Appaltatore richiede l'aumento, la stazione appaltante non riconoscerà l'adeguamento del prezzo.

L'eventuale revisione dei prezzi avrà luogo ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Qualora le rilevazioni delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici previste dalla normativa vigente non fossero disponibili, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI). L'indice FOI utilizzato e quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.

Art. 5 – Esecuzione del Servizio

Il servizio dovrà essere svolto dall' Appaltatore con i propri capitali, con propri mezzi tecnici e materiali di consumo occorrenti, con proprio personale, attrezzi e macchine mediante l'organizzazione dell'impresa ed

a suo rischio.

Le operazioni di pulizia, condotte da personale specializzato e dotato delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità di intervento, devono essere finalizzate ad assicurare il massimo confort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano e confortevole svolgimento delle attività nel pieno rispetto dell'immagine della Stazione Appaltante.

L'elenco e la periodicità delle prestazioni evidenziate, devono intendersi come minimo richiesto dalla Stazione Appaltante. L'appaltatore è comunque tenuto ad operare in modo da rendere i locali e le aree soggette al servizio oggetto del presente capitolato, costantemente puliti.

Art. 6 – Interruzione dei Servizi

Tutti i servizi previsti nel presente capitolato hanno ad ogni effetto carattere di interesse pubblico nei riflessi dell'igiene e non potranno pertanto essere sospesi o abbandonati, anche parzialmente, nelle varie fasi. Per gli stessi motivi l'appaltatore è tenuto anche in caso di risoluzione, recesso, sospensione o qualsivoglia cessazione del contratto a garantire il servizio fino al subentro del nuovo appaltatore.

In caso di scioperi del personale, l'appaltatore dovrà darne preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione e dovrà assicurare, per i locali oggetto di pulizia, un servizio di emergenza. L'Amministrazione provvederà, dunque, al computo delle prestazioni corrispondenti al servizio non svolto, da detrarre dalla relativa fattura del primo pagamento in scadenza ovvero da trasformare in prestazioni previo accordo fra le parti. Durante il periodo di ferie, aspettative, infortuni, malattie od altre assenze del personale il servizio dovrà essere svolto, comunque, con regolarità ed in maniera completa e soddisfacente.

In caso di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione anche parziale del servizio, la Stazione Appaltante, previa diffida ad adempiere a mezzo PEC da inoltrarsi all'appaltatore, si riserva di rivolgersi ad altra ditta per l'esecuzione dei servizi, ponendo a carico dell'appaltatore ogni onere derivante, senza pregiudizio per l'applicazione delle penalità previste nel presente capitolato speciale.

Art. 7 - Oneri a carico della Stazione Appaltante

Sono a carico della Stazione Appaltante le spese per la fornitura di acqua e di energia elettrica.

Art. 8 – Raccolta Rifiuti

L'appaltatore dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti, mediante gli appositi contenitori e sacchi forniti dall'appaltatore stesso ed al conferimento degli stessi secondo le modalità vigenti (raccolta differenziata, ecc.) in conformità a quanto verrà indicato dagli uffici competenti. I rifiuti comunque dovranno essere raccolti in maniera differenziata e depositati, dal personale dell'appaltatore, nei punti di raccolta nei giorni ed orari stabiliti nell'apposito calendario. In nessun caso i rifiuti prodotti potranno essere abbandonati all'interno dei siti.

TITOLO II - PERSONALE, PREVENZIONE, SICUREZZA

Art. 9 – Referente dell'Appaltatore

L' Appaltatore dovrà procedere all'individuazione di un Responsabile referente per l'appalto con compiti di verifica e controllo del personale e delle prestazioni.

In caso di assenza per impedimento temporaneo o permanente del referente/responsabile, l'appaltatore deve provvedere immediatamente alla sua sostituzione, comunicando tempestivamente alla Stazione Appaltante il nominativo del sostituto.

La Stazione Appaltante potrà fare riferimento al responsabile suddetto per ogni e qualsiasi richiesta, contestazione o chiarimento che si rendessero opportuni durante lo svolgimento del servizio. Il responsabile dovrà essere dotato, a cura e spese dell'appaltatore, di telefono cellulare in modo da consentire immediata reperibilità per qualsiasi esigenza derivante dall'appalto.

Il Responsabile dell'appaltatore, con qualifica adeguata alle mansioni da svolgere, ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti; lo stesso deve intervenire, decidere e rispondere direttamente alla stazione appaltante riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e dovrà garantire la propria reperibilità almeno durante le fasce orarie di apertura degli uffici della Stazione Appaltante.

Su richiesta dei Responsabili del Servizio della Stazione Appaltante il Responsabile dell'appaltatore dovrà presentarsi per ricevere segnalazioni, effettuare sopralluoghi, relazionare sull'andamento dei servizi ed in generale per l'evasione delle diverse richieste inerenti il servizio svolto.

Tutte le comunicazioni e contestazioni fatte al referente dell'appalto si intenderanno come fatte direttamente all'appaltatore.

Art. 10 – Personale

L'appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante della esatta e puntuale realizzazione del servizio affidato e dell'opera dei propri dipendenti.
Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Stazione Appaltante ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'appaltatore.

Il rapporto di impiego di tutto il personale adibito al servizio appaltato intercorrerà esclusivamente con l'appaltatore che sarà responsabile del suo operato sia nei confronti della Stazione Appaltante che di terzi.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori in caso di cooperative.

Ferma restando da parte della Stazione Appaltante l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) relativo all'Appaltatore, potrà essere richiesta all'appaltatore in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, foglio paga, ecc. al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

L'appaltatore dovrà adibire al servizio personale di assoluta fiducia e di comprovata riservatezza, in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori e con gli incaricati della Stazione Appaltante. Lo stesso personale non dovrà avere a proprio carico procedimenti penali o condanne che lo rendano incompatibile con i rapporti con la pubblica Amministrazione. Il personale impiegato dovrà essere in numero sufficiente a garantire la perfetta e puntuale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato. Il personale stesso dovrà essere opportunamente addestrato in ordine alle procedure di sanificazione e disinfezione ambientale ed informato sulle elementari norme di igiene ed antinfortunistiche.

Entro 10 (dieci) giorni precedenti l'inizio del servizio l'appaltatore dovrà presentare alla Stazione Appaltante l'elenco del personale che sarà adibito al servizio con indicazione del nominativo, luogo e data

di nascita, qualifica e livello economico, numero matricola, estremi posizioni assicurative e previdenziali, locali in cui presta servizio ed orario di lavoro settimanale.

L'elenco di cui trattasi dovrà essere comprensivo di tutto il personale (anche se impiegato saltuariamente, parzialmente o provvisoriamente).

Eventuali sostituzioni, variazioni o cessazioni di personale dovranno essere comunicate all'Ente entro 5 giorni lavorativi.

Il personale addetto al servizio di pulizia non potrà essere soggetto a rotazione o sostituzione senza averne data idonea comunicazione alla Stazione Appaltante e senza giustificato e valido motivo.

L' Appaltatore è tenuto ad utilizzare un sistema di rilevazione delle presenze del personale che consenta la verifica dell'orario di servizio di tutti gli addetti al presente appalto e a mettere a disposizione della stazione appaltante gli strumenti per il relativo controllo.

L'Appaltatore dovrà farsi carico:

- dei turni di lavoro dei propri dipendenti o soci;
- del controllo e della garanzia del servizio effettuato;
- della continuità del servizio provvedendo entro e non oltre due ore alla sostituzione del personale assente dal servizio;
- adibire il personale a compiti e mansioni previsti per la qualifica posseduta dagli strumenti contrattuali applicabili.

Qualora si consti che l' Appaltatore abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere ad una risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Appaltatore.

L'impresa dovrà consentire l'ingresso negli edifici oggetto dell'appalto esclusivamente ai propri addetti regolarmente incaricati.

Tenuto anche conto di quanto disposto dal D.Lgs. 09.04.2008, nr. 81, il personale in servizio dovrà vestire in modo uniforme e decoroso, e dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Sono a completo carico dell'Appaltatore la fornitura di:

- divise per il personale impiegato;
- tessere di riconoscimento e distintivi;
- materiale di protezione individuale contro gli infortuni.

Il personale addetto al servizio di pulizia dovrà essere dotato di apparecchiature e di mezzi tecnici tali da assicurare l'incolumità agli addetti da qualsiasi infortunio in modo particolare per gli addetti alla pulizia di eventuali vetrate.

L'appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a giudizio motivato della Stazione Appaltante, in modo da garantire la continuità e l'efficienza del servizio.

La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in ogni momento all'appaltatore la sostituzione delle persone non gradite che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. Le segnalazioni e le richieste della Stazione Appaltante in questo senso saranno impegnative per l'Appaltatore che provvederà a quanto richiesto senza che ciò

possa costituire motivo di maggiore onere per la Stazione Appaltante. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine richiesto dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di chiedere l'allontanamento del personale, che a suo insindacabile giudizio, non riterrà in possesso dei requisiti professionali e morali necessari per l'espletamento del servizio.

L'appaltatore s'impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire, i dipendenti che non osserveranno una condotta irreprensibile o di non comprovata capacità a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante.

L' Appaltatore o il personale dallo stesso assunto dovrà riferire per iscritto, sia pure succintamente, al Responsabile del Servizio per la Stazione Appaltante circa ogni inconveniente che si dovesse verificare nell'espletamento del servizio di pulizia.

L' Appaltatore è responsabile, sia nei confronti della Stazione Appaltante che di terzi, della tutela, della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.

La Stazione Appaltante è sollevata da ogni controversia, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'appaltatore e i propri dipendenti.

Art. 11 – Obblighi derivanti dai Rapporti di Lavoro

L'appaltatore è tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme vigenti in materia di lavoro, assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali d'infortuni sul lavoro, d'igiene e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi INPS e INAIL territorialmente competenti.
L'appaltatore si impegna:

a) ad applicare, a favore dei lavoratori dipendenti (e, per le cooperative sociali, ai soci lavoratori subordinati), condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro, siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolgono i servizi ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavori diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;

b) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutti gli obblighi connessi agli adempimenti contributivi, previdenziali e assicurativi ed in materia di prevenzione infortuni, di igiene, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo agli operatori tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali (D.P.I.), in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, e s.m.i., provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla suddetta legge;

c) dotare il personale addetto al servizio di pulizia di apparecchiature e di mezzi tecnici tali da assicurare l'incolumità degli addetti da qualsiasi infortunio, in modo particolare per quanto concerne la pulizia di eventuali vetrate;

d) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti della Stazione Appaltante o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;

e) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa, secondo la normativa vigente in materia di privacy.

Nei confronti del personale, tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro sono assunti dall'appaltatore, con pieno esonero da qualsiasi responsabilità dell'Ente appaltante.

L'appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati CCNL anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda dalle stesse.

L'appaltatore si obbliga inoltre a presentare, su richiesta dei competenti uffici della Stazione Appaltante, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi. Qualora l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione di penali o alla risoluzione del contratto.

Art. 12 – Obblighi e Divieti del Personale

I dipendenti impiegati nei servizi dovranno registrare quotidianamente la propria presenza sul luogo di lavoro, con strumenti elettronici messi a disposizione dell'appaltatore ovvero firmando, all'inizio e al termine del turno lavorativo, un apposito registro o strumento analogo messo a disposizione dall'appaltatore. Al fine di verificare il regolare espletamento del servizio il Responsabile del Servizio o suo delegato potrà richiedere in qualsiasi momento, anche verbalmente, l'esibizione del registro delle presenze o di altro strumento in uso, all'appaltatore, che dovrà ottemperare alla richiesta senza alcun indugio.

Il personale dell'appaltatore, oltre all'obbligo di eseguire con cura le prestazioni, dovrà indossare il cartellino di riconoscimento conforme al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e le divise fornite dall'appaltatore stesso, dovrà inoltre fare corretto e regolare uso dei dispositivi di protezione individuale forniti a cura e spese dell'appaltatore.

Durante il servizio il personale dell'impresa dovrà mantenere contegno ed atteggiamento affidabile e corretto.

Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare.

Ove ricorre il caso, ai dipendenti dell'appaltatore dovrà essere prescritta l'osservanza del segreto d'ufficio ed è fatto divieto agli stessi di prendere visione di documenti, diffondere notizie o contenuti di atti e documenti dei quali il personale dovesse venire a conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni, aprire cassetti, armadi, mettere in disordine carte, disegni o altri documenti lasciati eventualmente su scrivanie, tavoli, banchi, ecc.

Il personale, inoltre, dovrà consegnare al Responsabile del Servizio della Stazione Appaltante gli oggetti rinvenuti nell'espletamento dei servizi.

Il personale dovrà economizzare nell'uso di energia elettrica, acqua e spegnere le luci non necessarie; lo stesso non dovrà fumare durante l'attività lavorativa. È fatto divieto assoluto all'appaltatore od al suo personale dipendente di fare uso del telefono o di altre apparecchiature degli uffici per qualsiasi scopo.

Nel caso in cui il personale sia sorpreso nella sottrazione o manomissione di atti o materiale in genere, verrà immediatamente allontanato, fatte salve le ulteriori responsabilità anche di natura penale.

Il personale, nell'ambito della reciproca collaborazione, ha l'obbligo di segnalare ogni guasto, manomissione, alterazione o altro danno che dovesse riscontrare e/o procurare durante l'espletamento del servizio.

Le segnalazioni per guasti e rotture dovranno essere fatte entro il giorno successivo a quello in cui il guasto o la rottura sia stata riscontrata.

L'appaltatore è comunque responsabile del perfetto adempimento di quanto sopra specificato, da parte del suo personale.

Art. 13 – Formazione del Personale

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, l'Appaltatore deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente capitolato e suoi allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dalla stazione appaltante.

Nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D. Lgs, dovranno essere trattati anche i seguenti argomenti:

- Corrette modalità d'uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia;
- Precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza, ecc.);
- Differenze tra disinfezione e lavaggio;
- Modalità di conservazione dei prodotti;
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari "ecologici", dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie.

Tale formazione obbligatoria deve essere svolta all'inizio del servizio e per ogni anno assunto. La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento. L' Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante una relazione sui corsi effettuati.

Alla luce del periodo epidemiologico in essere si chiede che tutti lavoratori impiegati nel servizio siano formati e conoscano i protocolli anticovid.

Art. 14 – Rispetto D.Lgs. 81/2008 - Sicurezza

L'appaltatore si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Sono a totale carico dell'appaltatore gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. sono valutati come segue:

- - € 2.437,00 annui, oltre IVA, come risulta dal Documento di valutazione dei rischi da interferenza.

In sede di gara, le ditte offerenti indicheranno gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, indicandone il relativo importo.

L'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con l'applicazione degli apprestamenti per la sicurezza, delle misure organizzative ed operative individuate nel DUVRI e nelle successive riunioni di coordinamento tra Datore di Lavoro dell'appaltatore ed il Datore di lavoro delle sedi della Stazione Appaltante oggetto del servizio.

Fanno capo all'appaltatore le responsabilità per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le lavorazioni.

L'appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza, in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti gli accorgimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e di terzi.

Per le aree degli immobili oggetto del presente appalto, non accessibili o che prevedono rischi di cadute (es: pulizia vetri), le operazioni di pulizia dovranno essere svolte dall'appaltatore, a sua cura e spese, mediante impiego di attrezzature/macchinari/dispositivi di lavoro in quota e adottando tutte le misure di sicurezza adeguate.

L'appaltatore deve, altresì, provvedere a sua cura e spese e senza diritto di compenso alcuno alla fornitura, nei locali ove si svolge il servizio, di tutto quanto occorra per l'ordine e la sicurezza, come: cartelli di avviso, segnali di pericolo, protezione e quant'altro venisse particolarmente indicato dalla stazione appaltante a scopi di sicurezza.

Il personale dovrà essere dotato, a spese dell'appaltatore, di apposita divisa riportante la scritta o il distintivo di riconoscimento dell'appaltatore e di cartellino/contrassegno personale di riconoscimento, conforme a quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. Le divise dovranno essere tenute costantemente, sotto responsabilità dell'appaltatore, in condizioni decorose ed igieniche.

L'appaltatore si obbliga ad addestrare adeguatamente il personale circa le modalità di espletamento del servizio, le prestazioni da effettuare presso i diversi locali ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni (in particolare D.P.I.); si obbliga inoltre a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. 09/04/2008 n. 81).

L'appaltatore è comunque tenuto ad osservare ed applicare, in corso di esecuzione del servizio, tutte le misure individuate dal datore di lavoro della/e sede/i oggetto del servizio, finalizzate a eliminare o ridurre i rischi da interferenza e a garantire la sicurezza del personale e degli utenti. L'appaltatore dovrà altresì comunicare il nominativo del Responsabile per la Sicurezza, al quale saranno attribuiti compiti di prevenzione e protezione dai rischi connessi all'attività lavorativa.

L'appaltatore prende visione ed accetta, con la presentazione dell'offerta, lo schema di Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) predisposto dalla stazione appaltante ai sensi del D.lgs. 81/2008 s.m.i. e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali interferenze tra le attività.

L'appaltatore si impegna a rendere le dichiarazioni necessarie alla individuazione dei rischi interferenziali e a sottoscrivere il documento unico della valutazione dei rischi interferenziali derivanti dall'attività appaltata all'interno degli edifici oggetto dell'appalto.

L'appaltatore nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione del DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza.

Nel DUVRI sono riportati soltanto i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione. Non sono, invece, riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività dell'Impresa; per detti rischi specifici derivanti dalla propria attività resta immutato l'obbligo

dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

Il DUVRI potrà inoltre essere aggiornato dalla stazione appaltante, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio.

Il personale dell'appaltatore impiegato per lo svolgimento del servizio deve essere sottoposto, a carico dell'appaltatore medesimo, ai controlli sanitari preventivi e periodici ed alle eventuali prescritte vaccinazioni nel rispetto della normativa vigente.

L'appaltatore dovrà prendere visione del Documento di Valutazione dei Rischi relativo agli immobili in cui deve operare , nonché del Piano di Evacuazione, portandolo a conoscenza del RSPP, del RSL, nonché degli Operatori impiegati.

TITOLO III - NORME GENERALI DI CONTRATTO

Art. 15 – Responsabilità ed Assicurazione

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, tanto in via civile che penale, per infortuni e/o danni arrecati alle persone, agli immobili ed alle cose, tanto della Stazione Appaltante quanto dei terzi, che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio o come conseguenza di esso, qualunque sia la natura o la causa, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

L'appaltatore infatti solleva sin d'ora la Stazione Appaltante da qualunque responsabilità derivante dall'espletamento del servizio.

A tal fine l'appaltatore **è tenuto a presentare prima dell'inizio del servizio una polizza RCT/RCO**, stipulata con primaria compagnia assicurativa, nella quale venga esplicitamente indicato che la Stazione Appaltante debba essere considerata "terzo" a tutti gli effetti.

La polizza deve prevedere la copertura per danni a terze persone e/o a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione del servizio di pulizia e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi.

La polizza dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore a €. 3.000.000,00= per ogni sinistro e per anno assicurativo.

La polizza dovrà coprire la responsabilità di tutti i soggetti che a diverso titolo ed indipendentemente dal rapporto con l'appaltatore, partecipano all'esecuzione dell'appalto.

Tale polizza dovrà essere trasmessa, unitamente all'attestazione di avvenuto pagamento del premio, in copia conforme all'originale, prima dell'inizio del servizio. Analogamente per i premi di rinnovo dovrà essere trasmessa ricevuta di avvenuto pagamento.

L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

Eventuali scoperti e/o franchigie resteranno a totale carico della ditta assegnataria.

Qualora l'appaltatore disponga già di analoga copertura assicurativa la Stazione Appaltante si riserva di valutare l'adeguatezza della stessa in relazione a quanto sopra previsto.

La Stazione Appaltante potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il danno periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi. È escluso in via assoluta ogni compenso all'appaltatore per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisionali, siano essi determinati da causa di forza maggiore o da qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

Art. 16 – Danni a cose della Stazione Appaltante

L'appaltatore sarà direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni derivanti alla Stazione Appaltante dall'impropria esecuzione del servizio.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal responsabile del contratto alla presenza del referente dell'appaltatore. Qualora l'appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento il responsabile del contratto procederà autonomamente.

In caso di accertata responsabilità dell'appaltatore lo stesso dovrà procedere senza indugio ed a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione di quanto danneggiato. Il controllo delle riparazioni e/o sostituzioni di cui sopra sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con il rappresentante dell'appaltatore.

Qualora l'appaltatore non provveda al risarcimento o alla riparazione nei termini notificatigli dalla stazione appaltante, la stessa è autorizzato a provvedere direttamente, rivalendosi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatore ovvero sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 17 – Cauzione Definitiva

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art.103 del Codice. Contestualmente.

Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

Qualora l'aggiudicatario non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la stazione appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l'aggiudicazione decaduta, incamerare la cauzione provvisoria e rivalersi sull'aggiudicatario per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall'Ente.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

In caso di decadenza dell'appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l'azione di risarcimento danni.

L'Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente.

È stabilito l'obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod.

DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall'appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.

Art. 18 – Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove la Stazione Appaltante lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente.

Art. 19 – Subappalto e Cessione del Contratto

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente capitolato. Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore deve ottemperare alle disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'autorizzazione concessa non esonera l'Appaltatore per quei servizi o forniture dati in subappalto dagli obblighi assunti con la Stazione Appaltante e regolati dal presente capitolato; l'Appaltatore resta ugualmente unico responsabile dei servizi subappaltati di fronte alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della stazione appaltante; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Non è consentito il **distacco della manodopera**.

Art. 20 – Fallimento dell'Appaltatore o morte del Titolare

Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto.

Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Stazione Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per

il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

TITOLO IV - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 21 – Risoluzione del Contratto

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile, previa diffida scritta ad adempiere, qualora si verifichino inadempimenti/violazioni alle obbligazioni contrattuali. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno. La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. In questo caso essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto.

Clausola di risoluzione espressa

Il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., nonché dell'art. 108 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., potrà essere risolto di diritto, a seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, trasmessa a mezzo PEC, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti nei seguenti casi:

- In caso di cessione d'azienda, di cessione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore;
- Accertato non miglioramento della qualità dei servizi prestati, **dopo l'applicazione di tre penali** e relativa diffida ad adempiere e, comunque, **nel caso in cui la somma delle penali abbia superato il 10% dell'importo netto del contratto;**
- Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi o mancato rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori;
- Interruzione non motivata del servizio;
- Gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- Contegno abitualmente scorretto verso il pubblico, da parte dell'appaltatore o del personale adibito al servizio;
- Frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- Cessione totale o parziale del contratto, subappalto non autorizzato;
- Esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta contro la mafia;
- Mancato rispetto delle norme anti Covid sia per quanto concerne la sicurezza dei propri operatori che per quanto riguarda le procedure di pulizia degli immobili.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione scritta della Stazione Appaltante di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora la Stazione Appaltante intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull'appaltatore a titolo di risarcimento danni subiti per tale causa, con l'incameramento della cauzione definitiva, salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto.

Sono fatte salve le eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione.

La risoluzione dà altresì diritto alla Stazione Appaltante di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'Appaltatore con addebito ad essa del costo maggiore sostenuto dalla stessa rispetto a quello previsto nel contratto.

Art. 22 – Recesso

Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip SpA o da altro soggetto aggregatore di riferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 3 del D.L 66/2014 convertito con L. 89/2014 e del DCPM attuativo del 24/12/2015, la Stazione Appaltante recederà dal contratto previa comunicazione formale a mezzo PEC, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite.

La Stazione Appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento dei presupposti di riferimento del servizio che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione dello stesso, ivi compresa una rilevante variazione dei locali oggetto del servizio, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, previa assunzione di provvedimento motivato. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di sopravvenienze normative interessanti la Stazione Appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Stazione Appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di servizio con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Rifusione Danni e Spese

L'appaltatore dovrà rifondere alla Stazione Appaltante eventuali multe comminate da organi esterni di vigilanza, connesse ad irregolare svolgimento del servizio.

Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti dell'appaltatore o sulla cauzione. Conseguentemente l'appaltatore è obbligato a reintegrare il deposito cauzionale di cui la Stazione Appaltante si è avvalsa, a semplice richiesta scritta della stessa, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

Art. 24 – Esecuzione in Danno

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Stazione Appaltante.

Art. 25 – Variazione nella Ragione Sociale

Le imprese che cambieranno denominazione, ovvero nel caso di trasformazione, fusione o incorporazione, dovranno documentare con copia autentica dell'atto notarile il cambiamento della denominazione della ragione sociale, la fusione o la incorporazione. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, si applicherà quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 26 – Cause di forza maggiore

Restano a carico della Stazione appaltante tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Appaltatore, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

Art. 27 – Disdetta del Contratto da parte dell'Appaltatore

Qualora l'appaltatore dovesse disdire il contratto prima della scadenza naturale, senza giustificato motivo o senza giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutta la cauzione definitiva ed addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento dei danni.

Art. 28 – Esenzione della Responsabilità Solidale

Si dà atto che la Stazione Appaltante non è tenuta a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale.

Art. 29 – Riservatezza

L'appaltatore è tenuto all'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

L'appaltatore assume altresì l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare il servizio, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi, non ne faccia oggetto di sfruttamento e non li utilizzi per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali. Gli operatori sono altresì tenuti all'osservanza delle indicazioni operative fornite dalla Stazione Appaltante.

L’appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dalla Stazione Appaltante, in particolare:

a) dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;

b) non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto;

c) dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Art. 30 – Rinvio a Norme di Diritto vigenti e varie

Per quanto non previsto dal presente capitolato si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente e nelle disposizioni del Codice Civile e di Procedura Civile.

Qualora entrassero in vigore delle norme in contrasto con quanto stabilito dal presente capitolato, gli articoli incompatibili risulteranno automaticamente decaduti.

Nel caso in cui dovessero insorgere dubbi o difficoltà interpretative in relazione a quanto previsto dal presente capitolato e relativi allegati, si intenderà valida l’indicazione più favorevole per la Stazione Appaltante.

Il Dirigente dell’Area Tecnica

Arch. Anna Gatti

Il presente documento è prodotto dal Comune di Salò e sottoscritto con firma digitale dal funzionario responsabile, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso l’ufficio emittente.